

*E.P.I.S.*  
*Ente di Piacenza e Cremona per l'istruzione superiore*

# **STATUTO**

**Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, n. 1252. – Erezione in ente morale dell'Ente per l'istruzione superiore agraria (E.P.I.S.A.) in Piacenza e approvazione dello statuto.**

*(Pubblicato in sunto nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1948, n. 251)*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'atto pubblico, in data 17 marzo 1948, ai rogiti del dott. Livio Cattadori, notaio iscritto presso il Collegio notarile di Piacenza, col quale si è costituito in Piacenza l'Ente per l'istruzione superiore agraria (E.P.I.S.A.) avente lo scopo di promuovere in detta città l'istruzione agraria superiore mediante l'istituzione di una Facoltà di agraria da erigersi, a norma di legge, nel seno dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano; di fornire i mezzi necessari alla Facoltà stessa; di incoraggiare ed aiutare i giovani piacentini che desiderino seguire gli studi superiori di agraria e, infine, di fare della predetta Facoltà di agraria un centro sperimentale scientifico per lo sviluppo della produzione agraria nella provincia di Piacenza ed in quelle limitrofe promuovendo ed assistendo le iniziative dirette a far progredire l'industrializzazione dell'agricoltura e la sua razionalizzazione;

Vista l'istanza, in data 29 maggio 1948, con la quale il Presidente del Comitato permanente del predetto Ente, all'uopo delegato dagli altri promotori nell'atto di costituzione su indicato, chiede l'erezione in ente morale dell'Ente medesimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

L'Ente per l'istruzione superiore agraria in Piacenza (E.P.I.S.A.) è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1948.

EINAUDI

GONELLA

Visto: *il Guardasigilli*: GRASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1948*

**Decreto 28 giugno 1986, n. 1048. – Approvazione del nuovo statuto dell’Ente di Piacenza e Cremona per l’istruzione superiore agraria, in Piacenza.** (*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 06.04.1987*)

N. 1048. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell’Ente di Piacenza e Cremona per l’istruzione superiore agraria (E.P.I.S.A.), in Piacenza, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, n. 1252.

Visto: *il Guardasigilli*: ROGNONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1987  
Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 114*

87G0239

---

**MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA – Modificazioni allo statuto dell’Ente di Piacenza e Cremona per l’istruzione superiore agraria, in Piacenza.** (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 08.10.1990*)

Con Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1990, registro n. 8 Università, foglio n. 83, sulla proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica sono modificati gli articoli 3, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 19 e 20 dello statuto dell’Ente di Piacenza e Cremona per l’istruzione superiore agraria (E.P.I.S.A.), con sede in Piacenza.

90A4256

---

**MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA – Modificazione allo statuto dell’Ente di Piacenza e Cremona per l’istruzione superiore, in Piacenza.** (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 06.11.1992*)

Con Decreto ministeriale 19 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1992, registro n. 15 Università e ricerca, foglio n. 60, è stato modificato lo statuto dell’Ente di Piacenza e Cremona per l’istruzione superiore (E.P.I.S.), con sede in Piacenza.

92A5065

---

**PREFETTURA DI PIACENZA – Modificazioni allo statuto dell’Ente di Piacenza e Cremona per l’istruzione superiore, in Piacenza.**

Con comunicazione del 25/5/2001 – Prot. N. 1228/1°, la Prefettura di Piacenza ha approvato la proposta di modifica deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 18/5/1998. Ha inoltre comunicato che l’E.P.I.S., già iscritto al n. 7 del registro delle persone giuridiche del Tribunale di Piacenza, è stato iscritto in data 25/5/01 al n. 5 del registro delle persone giuridiche private, istituito in questa Prefettura per gli effetti del D.P.R. 361/2000.

---

**PREFETTURA DI PIACENZA – Modificazioni allo statuto dell’Ente di Piacenza e Cremona per l’istruzione superiore, in Piacenza.**

Con comunicazione del 16/10/2012 – Prot. N. /12/AIV, la Prefettura di Piacenza ha approvato la proposta di modifica deliberata dall’Assemblea dei Membri del 02/05/2012. Ha inoltre comunicato che in data 16/10/2012 sono stati apportati i dovuti aggiornamenti al nr. 5 del registro delle persone giuridiche, istituito in questa Prefettura a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 361/2000, in cui è annotata l’iscrizione dell’ENTE DI PIACENZA E CREMONA PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE.

**- CAPO I -**  
**SCOPO, SEDE, PATRIMONIO E RENDITE**

**Art. 1**

1. L'E.P.I.S., Ente di Piacenza e Cremona per l'Istruzione Superiore, fondato con la denominazione di EPISA già avente sede in Piacenza ed eretto in Ente morale con D.P.R. 28 settembre 1948 n. 1252, ha lo scopo di incentivare, coordinare e valorizzare gli studi e le ricerche intese al progresso dell'istruzione superiore.
2. Per conseguire tali scopi l'E.P.I.S.:
  - a) favorisce l'istruzione superiore mediante il potenziamento della Facoltà di Agraria, eretta nel seno dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e la realizzazione delle strutture che potranno essere utilizzate dall'Università Cattolica, o concesse in uso a soggetti terzi scelti dall'Università Cattolica, per la realizzazione di altre facoltà e per qualsiasi altra attività inerente quella universitaria, secondo modalità definite dall'Università Cattolica e senza che ciò arrechi danno o diminuisca il valore degli immobili;
  - b) mette in atto iniziative adeguate affinché i giovani, soprattutto piacentini e cremonesi, si preparino a seguire gli studi superiori ed aiuta i giovani meritevoli, che chiedono una istruzione superiore, a prepararsi all'esercizio delle professioni;
  - c) programma e promuove, attraverso le strutture universitarie locali dell'Università Cattolica, attività di formazione permanente, di assistenza tecnica, di divulgazione, finalizzate ad aumentare e migliorare le conoscenze e la produzione per tutti i settori;
  - d) fornisce alle strutture universitarie locali dell'Università Cattolica, perché ne possa liberamente disporre nell'ambito dei propri scopi istituzionali, i mezzi necessari per poter realizzare i propri fini.
3. La sede legale è presso la sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Piacenza, Via Emilia Parmense n. 84.

**Art. 2**

1. L'E.P.I.S. è retto e regolato dalle norme previste nel presente statuto.
2. L'Assemblea dei Membri può deliberare un apposito regolamento che deve disciplinare, nel rispetto delle indicazioni contenute nello Statuto, tutti gli aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'E.P.I.S..

**Art. 3**

1. Il patrimonio dell'Ente è formato:
  - a) dai beni immobili e mobili conferiti a diverso titolo dai membri fondatori e dai membri ordinari;
  - b) dalle somme capitali apportate all'Ente a titolo di concorso per le spese di impianto dai membri fondatori ed ordinari sia all'atto della costituzione sia in tempi successivi;
  - c) dalle obbligazioni, dai lasciti, dai legati, dalle donazioni e dalle eredità che pervenissero all'Ente in ogni tempo a titolo di capitale;
  - d) dagli investimenti effettuati utilizzando gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti.
2. Le entrate dell'Ente sono costituite:
  - a) dai frutti del patrimonio;
  - b) dai contributi ordinari versati annualmente dai membri ordinari;
  - c) dai contributi straordinari assunti a proprio carico dai membri ordinari;
  - d) da ogni altra entrata che potrà affluire all'Ente.

**- CAPO II -  
I MEMBRI**

**Art. 4**

1. Gli Enti e le istituzioni pubbliche e private, gli Enti morali, le aziende, i privati e le organizzazioni, possono far parte dell'E.P.I.S..
2. I membri dell'E.P.I.S. sono suddivisi in:
  - a) Membri “fondatori”;
  - b) Membri “ordinari”.
3. La qualifica di Membro “fondatore” o di Membro “ordinario” risulta dall'elenco generale dei Membri, conservato presso la Sede dell'E.P.I.S..
4. L'ammissione o l'esclusione di nuovi Membri vengono deliberati dall'Assemblea dei Membri con provvedimento motivato comunicato all'interessato.
5. Il recesso e l'esclusione dei Membri sono consentiti - a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 24 del Codice Civile - entro trenta giorni dalla comunicazione di approvazione del bilancio preventivo.

**- CAPO III -  
GLI ORGANI**

**Art. 5**

1. Gli organi dell'E.P.I.S. sono:
  - a) l'Amministratore Unico;
  - b) l'Assemblea dei Membri;
  - c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

**- CAPO IV -**

**ORGANO AMMINISTRATIVO**

**Art. 6**

L'E.P.I.S. è retto e amministrato da un Amministratore Unico cui spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, salvo quanto compete per legge e per statuto all'Assemblea dei Membri e salvo i seguenti atti per i quali occorrerà la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Membri:

- acquisto, vendita e permuta di immobili;
- acquisto, vendita, permuta e costituzione di diritti reali di godimento e di garanzia su beni immobili;
- costituzione di pegno;
- stipulazione di contratti di finanziamento in genere.
- La carica di Amministratore Unico dell'E.P.I.S., cui compete la rappresentanza legale dell'Ente, è affidata al Presidente *pro tempore* dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza.
- All'Amministratore Unico compete la Presidenza dell'Assemblea dei membri.
- Il Presidente convoca, con un preavviso di almeno otto giorni e nei casi di urgenza con un preavviso di almeno tre giorni, in forma scritta o anche in via telematica, e presiede l'Assemblea dei Membri, ne firma gli atti e le relative deliberazioni e, coadiuvato dal Segretario, ne esegue le decisioni, provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento dell'Ente, o comunque richiesti dallo statuto o dalle norme di legge e prende, in caso d'urgenza, gli opportuni e motivati provvedimenti riferendone alla successiva Assemblea dei Membri.
- La Vice Presidenza dell'Assemblea dei Membri è affidata al Sindaco *pro tempore* del Comune di Piacenza.

- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento ovvero per espressa delega del Presidente stesso.

#### **Art. 7**

1. All'Organo amministrativo spettano in particolare:
  - a) il reperimento dei mezzi finanziari necessari per le attività dell'E.P.I.S.;
  - b) la proposta di determinazione in via preventiva, anno per anno, dei contributi ordinari che saranno versati nel corso dell'esercizio dai singoli membri ordinari;
  - c) la proposta di determinazione del contributo straordinario che venisse istituito a carico dei membri ordinari per far fronte, anche in corso d'anno, a nuovi impegni di spesa;
  - d) la proposta di ripartizione tra i membri ordinari dei contributi aggiuntivi che si rendessero necessari per la copertura totale del saldo passivo della gestione delle strutture universitarie locali dell'Università Cattolica.
2. Esso regola lo svolgimento dell'azione dell'Ente e ne stabilisce ed attua l'organizzazione interna e cura lo sviluppo delle diverse iniziative utili all'Ente stesso. Provvede a quanto è necessario per il raggiungimento e il perfezionamento degli scopi dell'Ente, riferendone all'Assemblea.
3. Le determinazioni di cui al comma 1., lettere b), c) e d) sono operate nei limiti e sulla base di quanto stabilito da una apposita convenzione e dalle successive modifiche o integrazioni stipulata tra l'E.P.I.S. e l'Università Cattolica.

### **- CAPO V - ASSEMBLEA DEI MEMBRI**

#### **Art. 8**

L'Assemblea dei Membri dell'E.P.I.S. è costituita dall'insieme di un rappresentante per ciascuno degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, Enti morali, aziende, privati ed organizzazioni quale risulta dall'elenco generale dei Membri ordinari, conservato presso la Sede dell'E.P.I.S., dal Presidente pro tempore della Provincia di Piacenza, dal Sindaco pro tempore del Comune di Piacenza, e dai seguenti membri di diritto:

1. il Rettore dell'Università Cattolica;
2. i responsabili delle Facoltà e dei corsi di laurea di Piacenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore;
3. il Sindaco pro tempore del Comune di Cremona;
4. il Presidente pro tempore della Provincia di Cremona;
5. il Presidente dell'Opera Pia Alberoni.

#### **Art. 9**

All'Assemblea dei Membri spettano tutti i poteri per la gestione generale dell'Ente ed in particolare:

- a) la sovrintendenza generale nell'E.P.I.S. e la determinazione dell'indirizzo della sua attività;
- b) la realizzazione degli scopi dell'Ente;
- c) la vigilanza sull'osservanza dello Statuto e dell'eventuale regolamento e l'approvazione delle eventuali modifiche;

- d) le nuove ammissioni all'E.P.I.S., tenuto conto dell'apporto finanziario all'Ente degli eventuali nuovi membri;
- e) la concessione all'Organo amministrativo della preventiva autorizzazione in caso di:
  - acquisto, vendita e permuta di immobili;
  - acquisto, vendita, permuta e costituzione di diritti reali di godimento e di garanzia su beni immobili;
  - costituzione di pegno;
  - stipulazione di contratti di finanziamento in genere;
- f) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- g) la determinazione in via preventiva, anno per anno, dei contributi ordinari che saranno versati nel corso dell'esercizio dai singoli membri ordinari;
- h) la determinazione del contributo straordinario che venisse istituito a carico dei membri ordinari per far fronte, anche in corso d'anno, a nuovi impegni di spesa;
- i) la ripartizione tra i membri ordinari dei contributi aggiuntivi che si rendessero necessari per la copertura totale del saldo passivo della gestione delle strutture universitarie locali dell'Università Cattolica.

L'Assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico almeno una volta all'anno. Deve inoltre essere convocata quando la richiede almeno la maggioranza dei soci. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare.

## **- CAPO VI - SEGRETARIO, SERVIZIO DI CASSA**

### **Art. 10**

1. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono espletate dal Direttore della Sede di Piacenza dell'Università Cattolica o da un suo delegato.
2. La cassa è tenuta dall'Amministrazione dell'Università Cattolica ed è affidata ad un funzionario della Sede di Piacenza della medesima Università.  
L'Organo amministrativo adotterà particolari disposizioni per il servizio di cassa.

## **- CAPO VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Art. 11**

1. I revisori dei conti sono tre e sono nominati dall'Assemblea dei membri per la durata di cinque anni.
2. Essi hanno il compito di sorvegliare il funzionamento dell'amministrazione e controllarne la gestione, di verificare la cassa e vigilare sul patrimonio, di esaminare, facendone relazione, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

## **- CAPO VIII - ESERCIZIO FINANZIARIO**

### **Art. 12**

L'Esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

## **- CAPO IX - MODIFICHE STATUTARIE**

### **Art. 13**



1. Al presente Statuto non potranno essere apportate modificazioni se non a seguito di deliberazioni dell'Assemblea dei membri adottate con la presenza di almeno due terzi dei membri ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

**- CAPO X -  
SCIoglimento**

**Art. 14**

1. Per lo scioglimento dell'E.P.I.S. occorre, la presenza di tre quarti dei Membri ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento provvede per la eventuale liquidazione del patrimonio dell'Ente.
3. Le sopravvenienze attive ed i beni mobili ed immobili di qualsiasi natura restano devoluti all'Istituto "Giuseppe Toniolo" di studi superiori con l'obbligo di impegnarli per l'istruzione superiore in Piacenza.